



Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 15/07/2015

Numero: 0090101

Ufficio: PRES - SGPRES

Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Care Lucene

Oggetto: Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese di cui all'articolo 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. – Problematiche applicative e interpretative in ordine al *modus operandi* delle stazioni appaltanti.

Com'è noto, in applicazione dell'articolo 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, alcune prefetture, avendo adottato un'informazione interdittiva antimafia nei confronti di un operatore economico, d'intesa con questa Autorità, hanno disposto la straordinaria e temporanea gestione di tutte le commesse pubbliche in corso di esecuzione, con riserva di verificare, per ciascun contratto, la sussistenza dei presupposti normativi, preordinati alla salvaguardia dei preminenti interessi pubblici tutelati dalla norma.

Invero, già le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia", siglate lo scorso 27 gennaio, ipotizzano l'attivazione dello straordinario strumento commissariale non solo a presidio dell'appalto per il quale è stato chiesto il rilascio della documentazione antimafia, ma nei confronti di tutti i contratti in atto al momento dell'adozione dell'interdittiva, ove ne ricorrano i presupposti.

In altri termini, con specifico ed esclusivo riferimento al comma 10, tenuto conto del fatto che l'interdittiva attiene a un giudizio di onorabilità dell'operatore economico, dal punto di vista dell'antimafia, che si riverbera sulla complessiva capacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che la competenza va incardinata in capo al prefetto che ha adottato l'interdittiva, la gestione commissariale pone, nelle fattispecie in esame, svariate questioni e profili problematici nei rapporti con le stazioni appaltanti.

Pertanto, all'esito di una prima disamina delle segnalazioni e dei quesiti pervenuti, nonché delle interlocuzioni intercorse con le prefetture interessate dai citati commissariamenti, questa Autorità, nell'ambito dei poteri speciali di cui all'articolo 32 e del più generale potere di vigilanza, sta valutando l'opportunità di adottare un atto di indirizzo, che sarà preventivamente inviato a codesto Ministero, sulle questioni più problematiche



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

che nascono dalla necessità di coordinare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici con il d.l. n. 90/2014.

Sul punto, una delle criticità riscontrate è legata al lasso di tempo intercorrente tra l'adozione dell'interdittiva da parte del prefetto e il relativo avvio del procedimento per l'adozione delle misure di cui al comma 10 dell'articolo in esame.

Infatti, si è constatato che, molto spesso, le stazioni appaltanti, avuta notizia dell'interdittiva, procedono con immediatezza al recesso unilaterale dai contratti di appalto in corso, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 94, comma 2 del Codice antimafia, vanificando di fatto la valutazione che le prefetture sono chiamate a compiere, per finalità di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 32, comma 10.

Va precisato che, per ovviare a tale inconveniente e consentire alle stazioni appaltanti di avere immediata contezza del procedimento di adozione delle misure straordinarie, lo scrivente ha disposto, con Comunicato del 27 maggio 2015, l'inserimento nel casellario informatico, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del Codice dei contratti pubblici e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dell'annotazione relativa sia all'avvenuto commissariamento di un operatore economico, sia al mero avvio del procedimento di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione delle misure.

Tale annotazione è preordinata a garantire che le finalità perseguite dal d.l. n. 90/2014 non siano inficiate dal massivo ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, al recesso dai contratti e alla revoca delle concessioni, nelle more della conclusione del procedimento di verifica dei presupposti per l'adozione delle misure.

Ad avviso di questa Autorità, tuttavia, tale iniziativa dovrebbe essere integrata da prescrizioni operative, al fine di orientare e uniformare il *modus operandi* delle prefetture e delle stazioni appaltanti, tenuto conto del ventaglio di opzioni di cui dispongono ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 e dell'articolo 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014.

A titolo meramente esemplificativo, potrebbe essere opportuno prevedere che le prefetture siano tenute a menzionare nel provvedimento di interdittiva l'avvio della verifica dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di cui all'articolo 32, nonché a notiziare in tal senso le stazioni appaltanti, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 92, comma 2 bis, del d.lgs. n. 159/2011, invitandole a non assumere iniziative prima di conoscere l'esito di detta valutazione.

Parimenti, sarebbe auspicabile impartire istruzioni alle prefetture in ordine alle modalità di interlocuzione con le stazioni appaltanti, nell'ambito della valutazione sopra richiamata.

Da ultimo, si rappresentano le criticità legate alla scelta e alla nomina degli amministratori prefettizi, tenuto conto della celerità imposta dalla norma e in



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

considerazione della notevole complessità e delicatezza delle funzioni dai medesimi esercitate.

Sarebbe, pertanto, opportuno regolamentarne la nomina, anche eventualmente attraverso la costituzione, presso ciascuna prefettura, di un elenco di soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dei quali sia stata preventivamente effettuata una valutazione di idoneità.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e per ogni eventuale forma di collaborazione che codesto Ministero vorrà attivare.

L'occasione è gradita per porgere

Roma, 15 luglio 2015.

Cantone

Raffaelli Cantone

Al Capo di Gabinetto
Ministero dell'interno
Dott.ssa Luciana Lamorgese